



Città di Rende

(Provincia di Cosenza)

Piazza San Carlo Borromeo
PEC: protocollo.rende@pec.it
Partita IVA/Codice Fiscale: 00276350782

CAP 87036 - Rende (CS)
Telefono: 0984 828411
Codice catastale: H235



Alle Aziende esercenti
attività di "Call Center"
sul territorio del Comune di Rende

e p.c. A S.E. il Prefetto di Cosenza

Alla A.S.P. di Cosenza

Alla Polizia Municipale di Rende

Ai Carabinieri di Rende

Alle Organizzazioni Sindacali
di Categoria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 32

Oggetto: Sospensione dell'attività di "Call Center" sul territorio del Comune di Rende. Ai sensi di D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020 (Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Preso atto che dal combinato disposto dell'insieme delle predette disposizioni normative - e segnatamente dei recentissimi D.P.C.M. – si evince l'obbligo di ridurre al minimo indispensabile e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, gli assembramenti di persone;

Preso atto che da più parti è stata segnalata la circostanza che presso le aziende esercenti attività di “Call Center”, operanti sul territorio di Rende, i lavoratori sono chiamati ad espletare le loro mansioni in condizioni di assembramento incompatibili ed in contrasto con le urgenti ed eccezionali misure di sicurezza stabilite dai suddetti atti normativi;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute dei lavoratori impiegati presso le suddette attività e, di rimando, a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 in riferimento alla individuazione del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto il D.lgs. n. 1/2018 /2000 in riferimento alla individuazione del Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile;

ORDINA

l'immediata “sospensione” delle attività di “Call Center” svolte sul territorio del Comune di Rende fino a tutto il 25 marzo 2020, salvo che le Aziende in indirizzo non comprovino in modo incontrovertibile di espletare servizi essenziali ed imprescindibili, consentiti dalle misure urgenti recate dai sopra richiamati D.P.C.M. e, esclusivamente ove ricorra la predetta ultima ipotesi,

ORDINA

il pieno rispetto delle disposizioni straordinarie di cui in premessa, ivi comprese:

- “il massimo utilizzo” delle modalità di lavoro agile;
- l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti;
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;
- l'assunzione di “protocolli di sicurezza anti-contagio”;
- la “sanificazione” dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

- la massima limitazione degli spostamenti all'interno dei siti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

STABILISCE

che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) alle Aziende esercenti attività di "Call Center" sul territorio del Comune di Rende
- 2) al Prefetto di Cosenza;
- 3) alla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- 4) alla Polizia Municipale;
- 5) ai Carabinieri di Rende;
- 6) alle Organizzazioni Sindacali di categoria

AVVERTE che:

- il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni;
- l'inosservanza al presente provvedimento sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Rende, 12 marzo 2020



Il Sindaco

Avv. Marcello Manna